

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRENTO  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Trento, nella persona della dotto Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 2154 R.G., anno 2011, riservata per la decisione all'udienza del giorno 13/6/2012 promossa con atto di citazione notificato il 6/7/2011

Da

K.M.

rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. A.E. del foro di Bolzano, domiciliato presso la Cancelleria

- Appellante -

Contro

A. S.p.A.

rappresentata e difesa, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti A. e V.C. del foro di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, v. (...)

- Appellata -

K.S.

- Appellato contumace -

In punto: appello avverso la sentenza n. 6/2011 del Giudice di Pace di Mezzolombardo depositata il 13/4/2011 e non notificata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7/7/2011 K.E. proponeva appello avverso la sentenza n. 6/2011, depositata il 13/4/2011 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Mezzolombardo aveva definito il giudizio intentato avverso K.S. e A. S.p.A., condannando quest'ultima al risarcimento dei danni da lui patiti in qualità di terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale occorso il 21/7/2008, oltre che alla rifusione delle spese processuali. Con l'appello lamentava che il giudice di

primo grado non aveva riconosciuto in suo favore né il danno morale, che andava invece autonomamente risarcito e non poteva considerarsi assorbito nel danno biologico, né le spese stragiudiziali, ritenendole assorbite in quelle giudiziali, quando in realtà esse si riferivano ad una fase diversa e precedente al giudizio; inoltre, nel liquidare le spese processuali il Giudice di Pace aveva ridotto l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota spese depositata dall'esponente ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. senza indicare i criteri di liquidazione adoperati, senza motivare in alcun modo la riduzione operata, e quantificando diritti ed onorari in misura inferiore ai minimi tariffari. Chiedeva pertanto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, A. venisse condannata alla rifusione delle somme di Euro 902,97 a titolo di risarcimento del danno morale, di Euro 250,00 per spese stragiudiziali, e di Euro 5.217,25 oltre accessori a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado, detratto quanto già liquidato con la sentenza di primo grado: chiedeva inoltre che si procedesse alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, ove l'attore era stato indicato col nome di K.S.

Mentre K.S. rimaneva contumace, si costituiva ritualmente A., che, mentre aderiva all'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla controparte, instava per la reiezione dell'appello. In particolare affermava che la sofferenza provata dal danneggiato non poteva formare oggetto di autonomo risarcimento, ma la sua monetizzazione doveva al più confluire nella personalizzazione del danno non patrimoniale, e presupponeva la prova della sua esistenza da parte del danneggiato, senza che, in caso di lesioni micro permanenti, si potesse far ricorso a presunzioni; che le spese stragiudiziali dovevano essere rifuse dalla parte soccombente solo se necessarie e giustificate, mentre nella specie esse non erano state neppure documentate; che la censura relativa alla liquidazione delle spese processuali era destituita di ogni fondamento stante l'avvenuta abrogazione dei minimi inderogabili di tariffa già dal luglio 2006; che, a mente dell'art. 6 della Tariffa civile, nella liquidazione, degli onorari occorreva aver riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata; che, infine, correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la spettanza dell'indennità di trasferta - non dovuta ove vi sia la possibilità di nominare un procuratore domiciliatario.

All'udienza del giorno 13/6/2012 la causa veniva trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, assegnando alle parti i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 non hanno inteso escludere la risarcibilità del danno o sofferenza morale, ma semplicemente evitare che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale possa dar luogo a duplicazioni, duplicazione nella specie insussistente per la diversità del bene pregiudicato dall'evento lesivo - l'integrità psico - fisica del danneggiato nel caso di danno biologico, la sua integrità morale nel caso del danno morale -. In questo

sensu si è del resto costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità successiva alle predette sentenze (cfr. Cass. 12 dicembre 2008, n. 28191; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4053, Cass. 22 giugno 2009, n. 14551; Cass. 30 settembre 2009, n. 20949; Cass. 19 gennaio 2010, n. 702; Cass. 12 settembre 2011, n. 18641).

Va inoltre osservato che, come noto, la Cassazione ha recentemente individuato nei parametri contenuti nelle c.d. tabelle milanesi i criteri cui fare riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, e, nella relazione introduttiva di tale tabelle, elaborate successivamente alle sentenze del 2008 della Cassazione, si legge che "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione": le tabelle, pertanto, nello stabilire i valori del punto per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, diversificati per fasce d'età e percentuali di invalidità, tengono conto del danno morale soggettivo per tutti i tipi di lesioni, ivi, comprese le c.d. micropermanenti, in misura pari, per queste ultime, ad 1/4 della liquidazione del danno biologico.

Infine, il ricorso alla prova per presunzioni del *pretium doloris* non può escludersi a priori per l'ipotesi, di lesioni micropermanenti, restando in tal caso integrata dalla considerazione del patema d'animo che di norma si accompagna al coinvolgimento in un evento lesivo ed alla necessità di sottoporsi a visite e controlli medici.

In accoglimento del primo motivo d'appello, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado deve pertanto essere maggiorata della quota riferibile alla sofferenza morale patita dall'appellante, pari ad Euro 902,97.

Quanto alle spese stragiudiziali, al riguardo la Suprema Corte ha affermato che le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., ove trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (cfr. Cass. 12 luglio 2005, n. 14594). Con particolare riferimento alla materia dei sinistri stradali, la Corte ha osservato che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia, sì che, ove la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso,

le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass. 2 febbraio 2006, n. 2275 e Cass. 21 gennaio 2010, n. 997). Al tempo stesso la Cassazione ha precisato che le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno anch'esse natura di prestazioni giudiziali (Cass. 19 aprile 2011, n. 8985; Cass. 6 settembre 1999, n. 9400; Cass. 10 marzo 1994, n. 2034).

Nella specie, nella nota delle "spese e competenze per l'attività di natura stragiudiziale" che era stata depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado si trovano elencate le seguenti voci: "Posizione e archivio", "Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica", "Esame e studio della pratica", "Conferenze di trattazione in studio, anche telefonica o telematiche", "Conferenza di trattazione collegiale con altri professionisti o fuori studio", "Redazione diffida". Di tutta l'attività esposta è però documentata soltanto l'ultima (cfr. la lettera di diffida del 30/7/2008), e difetta inoltre ogni precisazione in ordine al contenuto dell'attività che si assume prestata: manca, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a consentire la valutazione del carattere necessario e giustificato delle spese di cui è domandata la refusione, e, a monte, la loro mancata documentazione si risolve in un difetto di prova dell'esistenza di tali voci di danno. A ciò si aggiunga che alcune delle voci esposte (è il caso delle voci "Posizione e archivio", "Esame e studio della pratica", "Conferenze di trattazione in studio") appaiono strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, in quanto tale compensata dal riconoscimento delle spese giudiziali; tanto vale anche per la preventiva richiesta di risarcimento del danno rivolta alla compagnia di assicurazione, che ancor oggi costituisce condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria ed integra pertanto esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale (così Cass. n. 9400/99).

In relazione al motivo di impugnazione che ha riguardo alla liquidazione delle spese processuali, giova premettere che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato, con riferimento all'abrogazione delle previgenti tariffe professionali disposta dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, che esse continuano ad applicarsi ove la prestazione professionale si sia esaurita prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 (cfr. sentenza n. 1535 del 12 ottobre 2012).

Per altro verso, la abrogazione dei minimi tariffari non toglie che il disconoscimento, in tutto o in parte, di voci indicate nella nota spese depositata dalla parte debba essere motivato.

Nella specie, premesso che, tenuto conto della somma riconosciuta in favore dell'appellante (cfr. l'art. 6 della tariffa professionale previgente) la fascia cui fare

riferimento è quella prevista per le cause di valore compreso fra Euro 2.600,01 ed Euro 5.200,00, gli onorari vanno liquidati nella misura - pari ai minimi tariffari - di Euro 680,00: da un lato, infatti, nulla può riconoscersi per le voci "Memorie depositate" e "Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)", giacché nel giudizio di primo grado nessun altro atto è stato depositato dall'appellante all'infuori dell'atto di citazione, mentre, dall'altro, va considerata la modesta complessità della controversia, oltretutto analoga altra instaurata col patrocinio del medesimo studio legale in relazione al medesimo sinistro.

Quanto ai diritti di procuratore, delle varie voci esposte nella nota spese depositata vanno escluse quelle "Assistenza alla parte davanti al giudice" e "Vacazione": nel primo caso, perché dai verbali di causa non risulta che l'attore fosse mai comparso in udienza nel corso del giudizio di primo grado, e, nel secondo, perché il diritto di vacanza spetta per determinate attività che si siano prolungate oltre un'ora, e sebbene non sia a tal fine necessario che il verbale contenga l'indicazione dell'orario di inizio e fine della prova o dell'udienza, tuttavia il protrarsi dell'udienza oltre l'ora può sicuramente escludersi per le udienze in cui venne disposto un mero rinvio (per la mancata comparizione del C.t.u., per la precisazione delle conclusioni), e non appare verosimile neppure per le altre, stante la pochezza e semplicità degli incumbenti di volta in volta esperiti (interpello del convenuto K., escussione di un unico teste su pochi capitoli, conferimento di incarico a c.t.u.). Per quel che infine riguarda l'indennità di trasferta ed il rimborso delle relative spese, premesso che la domiciliazione è una mera facoltà (che ha oltre tutto anch'essa un suo costo), va osservato che le spese per pedaggio autostradale sono dovute solo se documentate, che l'indennità chilometrica per il costo del carburante deve essere rideterminata tenendo conto di una distanza percorsa di 810 Km., e che il modesto valore della controversia giustifica l'applicazione del minimo previsto di Euro 10,00 a trasferta, il relativo importo deve essere quantificato in Euro 333,00 (di cui Euro 90,00 per indennità di trasferta ed Euro 243,00 per indennità chilometrica).

In definitiva, le spese del giudizio di primo grado devono essere determinate nel complessivo importo di Euro 3.521,00, di cui Euro 1.453,00 per spese (somma comprensiva delle spese di c.t.u e del c.t. di parte), Euro 1.388,00 per diritti di procuratore ed Euro 680,00 per onorari di avvocato, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e Cpa su diritti ed onorari.

Deve infine trovare accoglimento l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado.

Oltre che alla rifusione delle spese nella predetta misura (detratto quanto già corrisposto in ottemperanza della sentenza di primo grado), A. deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado, da liquidarsi alla stregua dei parametri dettati dal Regolamento emanato in attuazione dell'art. 9 del D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni con l. n. 27/21012, dal momento che, a differenza che nel caso dell'attività espletata nel giudizio di primo grado, in questo



caso la prestazione professionale non era ancora, esaurita al momento dell'entrata in vigore di tale Regolamento (cfr. Cass. S.u., 12 ottobre 2012, n. 17406).

P.Q.M.

Il Giudice di Trento, dott.ssa Monica Attanasio, nella causa in grado di appello portante il n. 2154/2011 R.G., promossa da K.E. avverso K.S. e A. S.p.A., definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mezzolombardo n. 6/2011:

Liquida in favore dall'appellante K.E., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto ed in aggiunta alla somma già riconosciuta in primo grado, la somma di Euro 902,97, e condanna l'appellata A. S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della stessa in favore dell'appellante.

Liquida inoltre le spese processuali del primo grado di giudizio nel complessivo importo di Euro 3.521,00, di cui Euro 1.453,00 per spese (somma comprensiva delle spese di c.t.u e del c.t. di parte), Euro 1.388,00 per diritti di procuratore ed Euro 680,00 per onorari di avvocato, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e cpa su diritti ed onorari, e condanna A. S.p.A., come sopra rappresentata, alla rifusione: delle stesse in favore di K.E., detratto quanto già corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado, disponendone la distrazione in favore dell'avv. A.E. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, disponendo che, lì dove è scritto "K.S.", si legga e si intenda "K.E.", mandando alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.

Condanna inoltre A. S.p.A., come sopra rappresentata, alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 1.832,00, di cui Euro 332,00 per spese ed il residuo per compenso, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Trento il 9 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2013.